

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3060 del 18/06/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI COMACCHIO LOC. PORTO GARIBALDI (FE) E CONTESTUALE RATEIZZAZIONE DEI CANONI PREGRESSI. PRATICA FEPPA1178_VOL.FA DI VOLTOLINA SERGIO E C. SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3117 del 13/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "*Direttiva Derivazioni*");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che

- con domanda PG/07/3300 del 21/12/2006, Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c., c.f. 00816290381, con sede legale a Comacchio (FE) via Caduti del Mare, 68 frazione Porto Garibaldi, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa assentita con det. 9577/2006 (cod. FEPPA1178);
- con domanda PG.2014.0486926 del 12/12/2014 la stessa azienda ha presentato istanza di variante non sostanziale per la riduzione del volume di prelievo da 58.320,00 mc/anno a 34.992,00 mc/anno

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo e le successive integrazioni assunte a protocollo PG.2010.0279336 del 11/11/2010 e PG.2014.0486926 del 12/12/2014, da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 148,00 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Comacchio (FE), Loc. Porto Garibaldi, via Caduti del Mare 68, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 51, mapp. n. 201 (ex 1162); coordinate UTM RER x:756539; y: 952288;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a 4,50 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 34.992,00 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla normativa di settore;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 2.088,24 euro;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione *ex-ante* condotta col “metodo ERA” di cui alla c.d. “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Ferrara, (PG.2015.0134407 del 04/03/2015) che esprime parere favorevole a condizione che:
 - ✓ per l'utilizzo di acque sotterranee vengano adottati tutti gli accorgimenti al fine di ridurre quanto più possibile i prelievi;
 - ✓ sia effettuata annualmente una analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conduttività
 - ✓ gli esiti dei suddetti controlli analitici vengano trasmessi annualmente ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e alla Provincia con l'indicazione del volume annuale di acqua prelevata;

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (PG.2015.0082765 del 10/02/2015), che esprime parere favorevole “fatta salva la verifica della congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno idrico dell’azienda e della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica.”;
- C.A.D.F. (PG.2015.0410996 del 12/06/2015) che conferma “che per quanto di competenza, non è possibile, dalla rete acquedottistica in gestione, fornire la quantità di acqua richiesta”;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG.2015.0051955 del 29/01/2015) che comunica che “nelle immediate vicinanze del mappale in oggetto non sono presenti strutture idrauliche consorziali che consentano alla ditta l’attingimento dell’acqua per l’uso richiesto” .

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R.T. n. 170 del 15/07/2015 (Parte Seconda), è stata effettuata la pubblicazione del rinnovo con variante non sostanziale della concessione, assentita in prima istanza come preferenziale, e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 28/12/2006, la somma pari a euro 76,00 per le spese di istruttoria dell’istanza di rinnovo e, in data 11/12/2014, la somma pari a euro 86,00 per le spese di istruttoria dell’istanza di variante non sostanziale, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 09/04/2018, la somma pari a euro 2.088,24, relativa al canone dovuto per l’anno 2018 introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato, in data 11/06/2018, la somma pari a euro 330,74 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 11/08/2006 pari ad euro 1757,50, per un totale di euro 2088,24, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

CONSIDERATO:

- che con nota PGDG.2018.6529 ARPAE ha chiesto alla ditta Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c., il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo della risorsa ad uso industriale per le annualità dal 2007 al 2017;
- che in data 22/05/2018, protocollo n. PG.2018.7494, la ditta Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c., ha richiesto la rateizzazione dei canoni arretrati per gli anni 2013-2014-2015-2017, per un importo pari ad € 10.266,87;
- che l'art. 45 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 consente di disporre, su richiesta dell'interessato, il pagamento rateizzato con applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile;

RITENUTO PERTANTO:

- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;
- che la richiesta di rateizzazione possa essere accolta secondo quanto previsto dal sopra indicato art. 45 della l.r. 28/2013;
- di allegare a titolo esemplificativo un piano di rateizzazione calcolato sulla base dell'interesse legale attualmente vigente, suscettibile di adeguamento con riferimento agli importi delle rate al variare del tasso annuale;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c., c.f. 00816290381, con sede legale a Comacchio (FE) via Caduti del Mare, 68 frazione Porto Garibaldi, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 148,00 dal piano di campagna;

- ubicazione del prelievo: Comune di Comacchio (FE), Loc. Porto Garibaldi, via Caduti del Mare 68, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 51, mapp. n. 201 (ex 1162); coordinate UTM RER x:756539; y: 952288;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a 4,50 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 34.992,00 mc/annui;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 13/06/2018;
 4. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari a euro 2.088,24 è stato pagato;
 5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
 6. di quantificare la somma dovuta da Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c., a titolo di utilizzo della risorsa per le annualità 2013-2014-2015-2017, per un importo pari ad € 10.266,87;
 7. di autorizzare che il pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi di legge, avvenga in 5 rate annuali;

8. di approvare a titolo esemplificativo un piano di rateizzazione calcolato sulla base dell'interesse legale attualmente vigente, suscettibile di adeguamento con riferimento agli importi delle rate al variare del tasso annuale;
9. di comunicare ad Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c., che è tenuta a pagare i ratei annuali, con scadenza 30 giugno a decorrere dal ricevimento della presente determinazione, con bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT 10 C 07601 02400 001018766285 indicando obbligatoriamente nella causale "FEPPA – Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c – 1^a rata per arretrati 2013-2014-2015-2016-2017".
10. di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro il termine sopra previsto comporta la decadenza della rateizzazione e Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c. sarà tenuta a versare il residuo in un'unica soluzione preavvertendo che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta;
11. di dare atto che Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c. potrà richiedere di essere autorizzata a saldare anticipatamente il proprio debito residuo, determinato sottraendo dall'importo indicato sopra, oltre gli interessi, le somme già corrisposte;
12. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
13. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
15. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
16. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
17. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
18. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Vol.Fa. di Voltolina Sergio & C. - s.n.c., c.f. 00816290381, con sede legale a Comacchio (FE) via Caduti del Mare, 68 frazione Porto Garibaldi, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG/07/3300 del 21/12/2006 e domanda di variante non sostanziale PG.2014.0486926 del 12/12/2014, cod. Sisteb FEPPA1178)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 148,00 con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Comune di Comacchio (FE), Loc. Porto Garibaldi, via Caduti del Mare 68, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 51, mapp. n. 201 (ex 1162); coordinate UTM RER x:756539; y: 952288.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il raffreddamento di due motori a servizio dei frigoriferi aziendali.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,50 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 34.992,00 mc.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per un massimo di 18 ore al giorno, per un totale di circa 240 giorni.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Costiera Appenninica e Padana - acquifero confinato (codice 0640ER-DQ2-PCC).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006, il concessionario è tenuto a installare e mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Analisi delle acque** – Il concessionario è tenuto ad effettuare annualmente una analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conducibilità, anche per rilevare eventuali criticità nell'acquifero. Gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio ed alla Provincia unitamente ai risultati delle misurazioni del volume annuale di acqua prelevata.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub-concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ALLEGATO 1.

PIANO DI RATEIZZAZIONE				
N° rata	Quota capitale	Quota interessi canoni arretrati	Scadenza rata	Importo rata
1	2.053,37 €	161,83 €	30/06/2018	2.215,20 €
2	2.053,37 €	24,64 €	30/06/2019	2.078,01 €
3	2.053,37 €	18,53 €	30/06/2020	2.071,90 €
4	2.053,37 €	12,32 €	30/06/2021	2.065,69 €
5	2.053,37 €	6,16 €	30/06/2022	2.059,53 €

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.